

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 62



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

54° anno  
9 marzo 2011

#### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1 <sup>(1)</sup>** ..... 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 229/2011 della Commissione, dell'8 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 17

##### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2011/32/UE della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva isoxaben e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione <sup>(1)</sup>** ..... 19

- ★ **Direttiva 2011/33/UE della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 1-decanolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione <sup>(1)</sup>** ..... 23

- ★ **Direttiva 2011/34/UE della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il flurocloridone come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione <sup>(1)</sup>** ..... 27

Prezzo: 4 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/150/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 febbraio 2011, sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008** ..... 31

2011/151/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo** [notificata con il numero C(2011) 1289] 32

2011/152/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo** [notificata con il numero C(2011) 1290] 46



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 228/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 1222/2009, l'indice di aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1 è determinato a norma del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche. I rappresentanti dell'industria hanno tuttavia sviluppato un metodo di prova rivisto per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici sulla base dell'allegato V del regolamento UN/ECE n. 117 che migliora considerevolmente la precisione dei risultati delle prove.
- (2) La precisione dei risultati delle prove è un fattore fondamentale per la determinazione delle categorie di aderenza sul bagnato degli pneumatici. Oltre a garantire un confronto equo tra pneumatici di fornitori differenti, l'impiego di metodi di prova precisi evita la possibilità di classificare uno pneumatico in più categorie e riduce il rischio che le autorità di sorveglianza del mercato ricevano risultati delle prove diversi da quelli dichiarati dai fornitori a causa esclusivamente dell'incertezza del metodo di prova utilizzato.

(3) Pertanto, al fine di migliorare la precisione dei risultati delle prove degli pneumatici, è necessario aggiornare il metodo di prova di aderenza sul bagnato.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1222/2009.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1222/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009**

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è così modificato:

(1) nell'allegato I, parte B, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La categoria relativa all'aderenza sul bagnato per gli pneumatici di classe C1 deve essere determinata in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "G" indicata nella tabella sottostante, con misurazioni effettuate a norma dell'allegato V.»;

(2) è aggiunto un allegato V il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO V

**Metodo di prova per la misurazione dell'indice di aderenza sul bagnato (G) degli pneumatici di classe C1**

## 1. NORME OBBLIGATORIE

Si applicano i documenti elencati di seguito.

- (1) Norma ASTM E 303-93 (riapprovata nel 2008), metodo di prova normalizzato per la misurazione del coefficiente di attrito della superficie con il British Pendulum Tester;
- (2) norma ASTM E 501-08, specifica normalizzata per pneumatici scanalati normalizzati per prove di resistenza allo slittamento su pavimentazione stradale;
- (3) norma ASTM E 965-96 (riapprovata nel 2006), metodo di prova normalizzato per la misurazione della profondità della macrotestitura della superficie della pavimentazione tramite tecnica volumetrica;
- (4) norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003), specifica normalizzata per uno pneumatico di prova radiale di riferimento normalizzato (SRTT14");
- (5) norma ASTM F 2493-08, specifica normalizzata per uno pneumatico di prova radiale di riferimento normalizzato (SRTT16").

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini della verifica dell'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1 si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "prova": singolo passaggio di uno pneumatico sottoposto a un carico su una determinata superficie della pista di prova;
- (2) "pneumatico o pneumatici di prova": pneumatico candidato, pneumatico di riferimento, pneumatico di controllo o treno di pneumatici utilizzato in una prova;
- (3) "pneumatico o pneumatici candidati (T)": pneumatico o treno di pneumatici sottoposto a prova al fine di calcolarne l'indice di aderenza sul bagnato;
- (4) "pneumatico o pneumatici di riferimento (R)": pneumatico o treno di pneumatici contraddistinto dalle caratteristiche indicate nella norma ASTM F 2493-08 e denominato "pneumatico di prova di riferimento normalizzato da 16 pollici" (SRTT16");
- (5) "pneumatico o pneumatici di controllo (C)": pneumatico intermedio o treno di pneumatici intermedi che viene utilizzato quando lo pneumatico candidato e lo pneumatico di riferimento non possono essere confrontati direttamente sullo stesso veicolo;
- (6) "forza di frenata di uno pneumatico": la forza longitudinale, espressa in newton, derivante dall'applicazione della coppia frenante;
- (7) "coefficiente di forza di frenata di uno pneumatico (BFC)": rapporto tra la forza di frenata e il carico verticale;
- (8) "coefficiente di forza di frenata massima di uno pneumatico": valore massimo del coefficiente della forza di frenata di uno pneumatico che si raggiunge prima del bloccaggio delle ruote con il graduale aumento della coppia frenante;
- (9) "bloccaggio di una ruota": condizione di una ruota che ha una velocità di rotazione sul suo asse pari a zero e che, pur applicando la coppia motrice, non può ruotare;
- (10) "carico verticale": la forza di carico, espressa in newton, gravante sullo pneumatico perpendicolarmente alla superficie stradale;
- (11) "veicolo di prova dello pneumatico": veicolo adibito ad uso speciale dotato di strumenti per la misurazione delle forze verticali e longitudinali gravanti su uno pneumatico di prova durante la frenata.

## 3. CONDIZIONI GENERALI DI PROVA

3.1 **Caratteristiche della pista**

La pista di prova ha le seguenti caratteristiche:

- (1) la superficie ha un rivestimento bituminoso denso con una pendenza uniforme non superiore al 2 % e non devia di oltre 6 mm nelle prove effettuate con un regolo di 3 m;
- (2) il rivestimento della superficie è di età, composizione e usura uniforme e su di esso non sono presenti materiali non aderenti o depositi di materiale estraneo;
- (3) la dimensione massima dell'aggregato è di 10 mm (con una tolleranza da 8 mm a 13 mm);
- (4) la profondità di tessitura, misurata con il metodo dell'altezza di sabbia, conformemente a quanto indicato nella norma ASTM E 965-96 (riapprovata nel 2006), è di  $0,7 \pm 0,3$  mm;
- (5) il coefficiente di attrito della superficie per la pista bagnata è determinato con i metodi (a) o (b) descritti nella sezione 3.2.

3.2 **Metodi di misurazione del coefficiente di attrito della superficie per la pista bagnata**(a) *Metodo del valore BPN (British Pendulum Number)*

Il metodo del valore BPN (British Pendulum Number) è definito nella norma ASTM E 303-93 (riapprovata nel 2008).

La formulazione della mescola e le caratteristiche fisiche della gomma del pattino sono conformi a quanto indicato nella norma ASTM E 501-08.

Il valore medio BPN è compreso fra 42 e 60 BPN dopo la correzione degli effetti della temperatura descritta di seguito.

Il valore BPN è corretto in funzione della temperatura della superficie della pista bagnata. Salvo indicazioni fornite dal produttore del pendolo, la correzione si effettua applicando la formula seguente:

$$\text{BPN} = \text{BPN (valore misurato)} + \text{correzione in funzione della temperatura}$$

$$\text{correzione in funzione della temperatura} = -0,0018 t^2 + 0,34 t - 6,1$$

dove  $t$  è la temperatura della superficie della pista bagnata in gradi Celsius.

Effetti dell'usura del pattino di scorrimento: il pattino è rimosso per usura massima quando l'usura sull'estremità di contatto del cursore raggiunge 3,2 mm sul piano di scorrimento o 1,6 mm perpendicolarmente ad esso in conformità di quanto indicato nella sezione 5.2.2 e nella figura 3 della norma ASTM E 303-93 (riapprovata nel 2008).

Affinché sia possibile verificare la costanza del valore BPN della superficie della pista ai fini della misurazione dell'aderenza sul bagnato su un'autovettura dotata di strumentazione, i valori BPN della pista di prova rimangono invariati sull'intera distanza di arresto onde ridurre la dispersione dei risultati di prova. Il coefficiente di attrito della superficie per la pista bagnata è misurato a intervalli di 10 metri, 5 volte per ogni punto del BPN, e il coefficiente di variazione delle medie del BPN non è superiore al 10 %.

(b) *Metodo ASTM E 1136 con pneumatico di prova di riferimento normalizzato (SRTT14")*

In deroga al punto 4 della sezione 2, questo metodo utilizza lo pneumatico di riferimento contraddistinto dalle caratteristiche indicate nella norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003) e denominato SRTT14" <sup>(1)</sup>.

Il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima ( $\mu_{\text{massimo,medio}}$ ) dell'SRTT14" è di  $0,7 \pm 0,1$  a 65 km/h.

Il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima ( $\mu_{\text{massimo,medio}}$ ) dell'SRTT14" è corretto in funzione della temperatura della superficie della pista bagnata nel modo seguente:

$$\text{coefficiente di forza di frenata massima } (\mu_{\text{massimo,medio}}) = \text{coefficiente di forza di frenata massima (misurato)} + \text{correzione in funzione della temperatura}$$

$$\text{correzione in funzione della temperatura} = 0,0035 \times (t - 20)$$

dove  $t$  è la temperatura della superficie della pista bagnata in gradi Celsius.

<sup>(1)</sup> La dimensione dell'SRTT conformemente alla norma ASTM E 1136 è P195/75R14.

### 3.3 Condizioni atmosferiche

Il vento non deve interferire con l'irradiazione della superficie (è ammesso l'uso di schermature antivento).

Sia la temperatura della superficie bagnata che la temperatura ambiente sono comprese fra 2 °C e 20 °C per gli pneumatici da neve e fra 5 °C e 35 °C per gli pneumatici normali.

La temperatura della superficie bagnata non deve variare di oltre 10 °C nel corso della prova.

La temperatura ambiente rimane vicina alla temperatura della superficie bagnata e la differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura della superficie bagnata è inferiore a 10 °C.

## 4. METODI DI PROVA PER LA MISURAZIONE DELL'ADERENZA SUL BAGNATO

Per calcolare l'indice di aderenza sul bagnato (G) di uno pneumatico candidato, le prestazioni di frenata sul bagnato dello pneumatico candidato vengono confrontate con le prestazioni di frenata sul bagnato dello pneumatico di riferimento su un veicolo che avanza in direzione rettilinea su una superficie pavimentata bagnata. L'indice di aderenza sul bagnato si misura con uno dei metodi seguenti:

- metodo del veicolo, nell'ambito del quale viene sottoposto a prova un treno di pneumatici montato su un'autovettura dotata di strumentazione,
- metodo di prova che prevede l'impiego di un rimorchio trainato da un veicolo o di un veicolo di prova dello pneumatico su cui è montato o sono montati gli pneumatici di prova.

### 4.1 Metodo di prova con un'autovettura dotata di strumentazione

#### 4.1.1 Principio

Il metodo di prova è costituito da una procedura per la misurazione delle prestazioni di decelerazione degli pneumatici di classe C1 durante la frenata che prevede l'utilizzo di un'autovettura dotata di strumentazione munita di sistema frenante antibloccaggio (ABS), laddove per "autovettura dotata di strumentazione" s'intende un'autovettura provvista dell'apparecchiatura di misurazione descritta nella sezione 4.1.2.2 ai fini del presente metodo di prova. Partendo da una velocità iniziale definita, si esercita sulle quattro ruote una forza frenante sufficiente ad attivare l'ABS. La decelerazione media viene calcolata tra due velocità predefinite.

#### 4.1.2 Apparecchiatura

##### 4.1.2.1 Veicolo

L'autovettura può essere sottoposta a modifiche che:

- permettono di aumentare il numero delle dimensioni degli pneumatici che possono essere montati sul veicolo,
- permettono di installare un dispositivo per l'attivazione automatica della frenata.

Qualsiasi altra modifica del sistema frenante è vietata.

##### 4.1.2.2 Apparecchiatura di misurazione

Il veicolo è provvisto di un sensore atto a misurare la velocità su una superficie bagnata nonché la distanza percorsa tra due velocità.

Per misurare la velocità del veicolo sono utilizzati una quinta ruota o un sistema di misurazione della velocità senza contatto.

##### 4.1.3 Condizionamento della pista di prova e condizioni di irradiazione

La superficie della pista di prova è irrorata almeno mezz'ora prima della prova in modo da portare la superficie alla temperatura dell'acqua. L'irradiazione esterna della pista prosegue per tutta la durata della prova. L'altezza d'acqua, misurata dal punto più alto della pavimentazione, è di  $1,0 \pm 0,5$  mm su tutta l'area di prova.

La pista di prova è quindi condizionata effettuando almeno dieci prove con pneumatici non destinati ad essere utilizzati nel programma di prove a 90 km/h.

##### 4.1.4 Pneumatici e cerchi

###### 4.1.4.1 Preparazione e rodaggio dello pneumatico

Sugli pneumatici di prova sono eliminate tutte le protuberanze della superficie del battistrada causate dalle prese d'aria dello stampo e le bave sui giunti dello stampo.

Gli pneumatici di prova sono montati sul cerchio di prova indicato dal produttore dello pneumatico.

L'adeguatezza della sede tallone è garantita utilizzando un lubrificante appropriato. Occorre evitare un uso eccessivo di lubrificante per impedire lo slittamento dello pneumatico sul cerchio della ruota.

I treni di pneumatici/cerchi di prova sono conservati in un apposito locale per almeno due ore in modo tale che raggiungano tutti la stessa temperatura ambiente prima delle prove; sono inoltre riparati dal sole per evitare il surriscaldamento provocato dalla radiazione solare.

Per il rodaggio dello pneumatico sono eseguite due prove di frenata.

#### 4.1.4.2 Carico dello pneumatico

Il carico statico gravante su ciascuno pneumatico dell'asse è compreso tra il 60 % e il 90 % della capacità di carico dello pneumatico sottoposto a prova. I carichi degli pneumatici sullo stesso asse non differiscono di oltre il 10 %.

#### 4.1.4.3 Pressione di gonfiaggio dello pneumatico

Sugli assi anteriore e posteriore la pressione di gonfiaggio è pari a 220 kPa per gli pneumatici sia normali che rinforzati ("extra-load"). La pressione dello pneumatico è controllata a temperatura ambiente subito prima della prova e adeguata, se necessario.

#### 4.1.5 Procedura

##### 4.1.5.1 Prova

Per ciascuna prova si applica la seguente procedura:

- 1) l'autovettura è guidata in linea retta fino a  $85 \pm 2$  km/h;
- 2) dopo che l'autovettura ha raggiunto  $85 \pm 2$  km/h, i freni sono sempre attivati nello stesso punto della pista di prova denominato "punto di inizio della frenata", con una tolleranza longitudinale di 5 m e una tolleranza trasversale di 0,5 m;
- 3) i freni sono attivati automaticamente o manualmente:
  - i) l'attivazione automatica dei freni viene effettuata tramite un sistema di rilevamento costituito da due componenti, uno indicizzato alla pista di prova e l'altro situato a bordo del veicolo;
  - ii) l'attivazione manuale dei freni dipende dal tipo di cambio, conformemente a quanto descritto di seguito. In entrambi i casi è necessario uno sforzo minimo sul pedale di 600 N;  
  
in caso di cambio manuale il conducente deve rilasciare la frizione e spingere vigorosamente sul pedale del freno, tenendolo premuto a fondo per tutto il tempo necessario a effettuare la misurazione;  
  
in caso di cambio automatico il conducente deve portare la leva del cambio in posizione di folle e quindi spingere vigorosamente sul pedale del freno, tenendolo premuto a fondo per tutto il tempo necessario a effettuare la misurazione;
- 4) la decelerazione media è calcolata tra 80 km/h e 20 km/h.

In caso di inosservanza di una qualsiasi delle specifiche di cui sopra (tolleranza della velocità, tolleranza longitudinale e trasversale del punto di inizio della frenata e tempo di frenata compresi) durante una prova, la misurazione è scartata e si esegue una nuova prova.

##### 4.1.5.2 Ciclo di prova

Per misurare l'indice di aderenza sul bagnato di un treno di pneumatici candidati ( $T$ ) è eseguita una serie di prove in base alla procedura descritta di seguito, conformemente alla quale ogni prova deve essere effettuata nella stessa direzione e possono essere misurati fino a tre treni differenti di pneumatici candidati all'interno dello stesso ciclo di prova:

- 1) innanzitutto, il treno di pneumatici di riferimento viene montato sull'autovettura dotata di strumentazione;
- 2) dopo l'esecuzione di almeno tre misurazioni valide conformemente alle prescrizioni della sezione 4.1.5.1, il treno di pneumatici di riferimento viene sostituito da un treno di pneumatici candidati;
- 3) dopo l'esecuzione di sei misurazioni valide degli pneumatici candidati, è possibile misurare altri due treni di pneumatici candidati;
- 4) il ciclo di prova si chiude con altre tre misurazioni valide dello stesso treno di pneumatici di riferimento utilizzato all'inizio del ciclo di prova.



## ESEMPLI:

- l'ordine delle prove per un ciclo di prova di tre treni di pneumatici candidati (da T1 a T3) più un treno di pneumatici di riferimento (R) sarà il seguente:

$$R-T1-T2-T3-R$$

- l'ordine delle prove per un ciclo di prova di cinque treni di pneumatici candidati (da T1 a T5) più un treno di pneumatici di riferimento (R) sarà il seguente:

$$R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R$$

## 4.1.6 Elaborazione dei risultati delle misurazioni

## 4.1.6.1 Calcolo della decelerazione media (AD)

Per ogni prova valida la decelerazione media (AD) è calcolata in  $m \cdot s^{-2}$  come segue:

$$AD = \left| \frac{S_f^2 - S_i^2}{2d} \right|$$

dove:

$S_f$  è la velocità finale in  $m \cdot s^{-1}$ ;  $S_f = 20 \text{ km/h} = 5,556 \text{ m} \cdot s^{-1}$

$S_i$  è la velocità iniziale in  $m \cdot s^{-1}$ ;  $S_i = 80 \text{ km/h} = 22,222 \text{ m} \cdot s^{-1}$

$d$  è la distanza percorsa in m tra  $S_i$  e  $S_f$ .

## 4.1.6.2 Convalida dei risultati

Il coefficiente di variazione della decelerazione media AD si calcola nel modo seguente:

$$(\text{deviazione standard}/\text{media}) \times 100.$$

Per gli pneumatici di riferimento (R): se il coefficiente di variazione della decelerazione media AD di due gruppi consecutivi qualsiasi di tre prove del treno di pneumatici di riferimento è superiore al 3 %, è necessario scartare tutti i dati e ripetere la prova per tutti gli pneumatici di prova (gli pneumatici candidati e gli pneumatici di riferimento).

Per gli pneumatici candidati (T): i coefficienti di variazione della decelerazione media AD sono calcolati per ogni treno di pneumatici candidati. Se un coefficiente di variazione è superiore al 3 %, è necessario scartare i dati e ripetere la prova per quel determinato treno di pneumatici candidati.

## 4.1.6.3 Calcolo della decelerazione media corretta (Ra)

La decelerazione media (AD) del treno di pneumatici di riferimento utilizzato per il calcolo del suo coefficiente di forza di frenata è adeguata in base al posizionamento di ciascun treno di pneumatici candidati in un determinato ciclo di prova.

La decelerazione media (AD) corretta dello pneumatico di riferimento ( $R_a$ ) è calcolata in  $m \cdot s^{-2}$  conformemente a quanto indicato nella tabella 1, dove  $R_1$  è la media dei valori AD nella prima prova del treno di pneumatici di riferimento (R) ed  $R_2$  è la media dei valori AD nella seconda prova dello stesso treno di pneumatici di riferimento (R).

Tabella 1

Numero di treni di pneumatici candidati in un ciclo di prova	Treno di pneumatici candidati	$R_a$
1 ( $R_1-T1-R_2$ )	T1	$R_a = 1/2 (R_1 + R_2)$
2 ( $R_1-T1-T2-R_2$ )	T1	$R_a = 2/3 R_1 + 1/3 R_2$
	T2	$R_a = 1/3 R_1 + 2/3 R_2$
3 ( $R_1-T1-T2-T3-R_2$ )	T1	$R_a = 3/4 R_1 + 1/4 R_2$
	T2	$R_a = 1/2 (R_1 + R_2)$
	T3	$R_a = 1/4 R_1 + 3/4 R_2$

#### 4.1.6.4 Calcolo del coefficiente di forza di frenata (BFC)

Il coefficiente di forza di frenata (BFC) è calcolato per una frenata sui due assi conformemente a quanto indicato nella tabella 2, dove  $Ta$  ( $a = 1, 2$  o  $3$ ) è la media dei valori AD per ciascun treno di pneumatici candidati ( $T$ ) utilizzato per un ciclo di prova.

Tabella 2

Pneumatico di prova	Coefficiente di forza di frenata
Pneumatico di riferimento	$BFC(R) =  Ra/g $
Pneumatico candidato	$BFC(T) =  Ta/g $

$g$  è l'accelerazione dovuta alla gravità,  $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

#### 4.1.6.5 Calcolo dell'indice di aderenza sul bagnato dello pneumatico candidato

L'indice di aderenza sul bagnato dello pneumatico candidato ( $G(T)$ ) si calcola nel modo seguente:

$$G(T) = \left[ \frac{BFC(T)}{BFC(R)} \times 125 + a \times (t - t_0) + b \times \left( \frac{BFC(R)}{BFC(R_0)} - 1, 0 \right) \right] \times 10^{-2}$$

dove:

- $t$  è la temperatura della superficie bagnata misurata in gradi Celsius quando lo pneumatico candidato ( $T$ ) è sottoposto a prova
- $t_0$  è la condizione di temperatura di riferimento della superficie bagnata,  $t_0 = 20^\circ\text{C}$  per gli pneumatici normali e  $t_0 = 10^\circ\text{C}$  per gli pneumatici da neve
- $BFC(R_0)$  è il coefficiente di forza di frenata dello pneumatico di riferimento nelle condizioni di riferimento,  $BFC(R_0) = 0,68$
- $a = -0,4232$  e  $b = -8,297$  per gli pneumatici normali,  $a = 0,7721$  e  $b = 31,18$  per gli pneumatici da neve

#### 4.1.7 Confronto tra le prestazioni di aderenza sul bagnato di uno pneumatico candidato e uno pneumatico di riferimento utilizzando uno pneumatico di controllo

##### 4.1.7.1 Generale

Quando tra la dimensione di uno pneumatico candidato e la dimensione di uno pneumatico di riferimento esiste una differenza considerevole può non essere possibile effettuare un confronto diretto sulla stessa autovettura dotata di strumentazione. Il presente metodo di prova utilizza uno pneumatico intermedio, di seguito denominato pneumatico di controllo conformemente a quanto indicato al punto 5 della sezione 2.

##### 4.1.7.2 Principio dell'approccio

Il principio prevede l'utilizzo di un treno di pneumatici di controllo e di due autovetture differenti dotate di strumentazione per confrontare un treno di pneumatici candidati e un treno di pneumatici di riferimento in un ciclo di prova.

Su un'autovettura dotata di strumentazione è montato il treno di pneumatici di riferimento seguito dal treno di pneumatici di controllo e sull'altra viene montato il treno di pneumatici di controllo seguito dal treno di pneumatici candidati.

Si applicano le specifiche di cui alle sezioni da 4.1.2 a 4.1.4.

Il primo ciclo di prova prevede un confronto tra il treno di pneumatici di controllo e il treno di pneumatici di riferimento.

Il secondo ciclo di prova prevede un confronto tra il treno di pneumatici candidati e il treno di pneumatici di controllo, che è effettuato sulla stessa pista e nello stesso giorno del primo ciclo di prova. La temperatura della superficie bagnata è di  $\pm 5^\circ\text{C}$  rispetto alla temperatura del primo ciclo di prova. Lo stesso treno di pneumatici di controllo è utilizzato sia per il primo che per il secondo ciclo di prova.

L'indice di aderenza sul bagnato dello pneumatico candidato ( $G(T)$ ) si calcola nel modo seguente:

$$G(T) = G_1 \times G_2$$

dove:

—  $G_1$  è l'indice relativo di aderenza sul bagnato dello pneumatico di controllo ( $C$ ) confrontato con lo pneumatico di riferimento ( $R$ ) calcolato nel modo seguente:

$$G_1 = \left[ \frac{BFC(C)}{BFC(R)} \times 125 + a \times (t - t_0) + b \times \left( \frac{BFC(R)}{BFC(R_0)} - 1, 0 \right) \right] \times 10^{-2}$$

—  $G_2$  è l'indice relativo di aderenza sul bagnato dello pneumatico candidato ( $T$ ) confrontato con lo pneumatico di controllo ( $C$ ) calcolato nel modo seguente:

$$G_2 = \frac{BFC(T)}{BFC(C)}$$

#### 4.1.7.3 Immagazzinamento e conservazione

È necessario che tutti gli pneumatici di un treno di pneumatici di controllo siano stati immagazzinati nelle stesse condizioni. Subito dopo aver sottoposto a prova il treno di pneumatici di controllo confrontandolo con lo pneumatico di riferimento si applicano le specifiche condizioni di immagazzinamento di cui alla norma ASTM E 1136-93 (riapprovata nel 2003).

#### 4.1.7.4 Sostituzione degli pneumatici di riferimento e degli pneumatici di controllo

In caso di usura irregolare o danni causati dalle prove o laddove l'usura influenzi i risultati delle stesse, si sostituiscono gli pneumatici utilizzati.

### 4.2 Metodo di prova con un rimorchio trainato da un veicolo o da un veicolo di prova dello pneumatico

#### 4.2.1 Principio

Le misurazioni sono effettuate su pneumatici di prova montati su un rimorchio trainato da un veicolo (di seguito denominato "veicolo trattore") o su un veicolo di prova dello pneumatico. Il freno nella posizione di prova è premuto vigorosamente finché si genera una coppia frenante sufficiente a produrre la forza di frenata massima che si raggiunge prima del bloccaggio delle ruote a una velocità di prova di 65 km/h.

#### 4.2.2 Apparecchiatura

##### 4.2.2.1 Veicolo trattore e rimorchio o veicolo di prova dello pneumatico

- Il veicolo trattore o il veicolo di prova dello pneumatico sono in grado di mantenere la velocità prestabilita di  $65 \pm 2$  km/h anche alle massime forze di frenata.
- Il rimorchio o il veicolo di prova dello pneumatico sono dotati di uno spazio in cui collocare lo pneumatico a fini di misurazione (di seguito denominato "posizione di prova") ed essere provvisti dei seguenti accessori:
  - i) un dispositivo di attivazione dei freni nella posizione di prova;
  - ii) un serbatoio per l'acqua in grado di contenere una quantità d'acqua sufficiente ad alimentare il sistema di irrorazione della superficie stradale, a meno che non venga utilizzato un sistema di irrorazione esterno;
  - iii) apparecchiature di registrazione in grado di registrare segnali in uscita da trasduttori installati nella posizione di prova e di controllare la portata d'acqua in caso di ricorso all'autoirrorazione.
- La variazione massima della convergenza e della campanatura per la posizione di prova è di  $\pm 0,5^\circ$  con il massimo carico verticale. Bracci e boccole di sospensione sono sufficientemente rigidi da permettere di ridurre al minimo il gioco e di assicurare il rispetto dell'applicazione delle forze di frenata massime. Il sistema di sospensione è dotato di una capacità di carico adeguata ed essere progettato in modo tale da isolare la risonanza della sospensione.
- La posizione di prova è munita di un sistema frenante normale o speciale per autovetture in grado di produrre una coppia frenante sufficiente a generare il valore massimo della forza longitudinale sulla ruota di prova della frenata alle condizioni specificate.
- Il sistema di azionamento del freno è in grado di controllare l'intervallo di tempo tra l'azionamento iniziale del freno e la forza longitudinale massima come specificato nella sezione 4.2.7.1.

- Il rimorchio o il veicolo di prova dello pneumatico sono progettati in modo tale da adattarsi alla varietà di dimensioni degli pneumatici candidati che devono essere sottoposti a prova.
- Il rimorchio o il veicolo di prova dello pneumatico sono dotati di dispositivi di adeguamento del carico verticale come specificato nella sezione 4.2.5.2.

#### 4.2.2.2 Apparecchiatura di misurazione

- La posizione della ruota di prova sul rimorchio o sul veicolo di prova dello pneumatico è dotata di un sistema di misurazione della velocità di rotazione della ruota nonché di trasduttori per la misurazione della forza di frenata e del carico verticale sulla ruota di prova.
- Requisiti generali del sistema di misurazione. Il sistema di strumentazione è conforme ai seguenti requisiti generali a temperature ambiente comprese tra 0 °C e 45 °C:
  - i) precisione complessiva del sistema, forza:  $\pm 1,5\%$  della scala completa del carico verticale o della forza di frenata;
  - ii) precisione complessiva del sistema, velocità:  $\pm 1,5\%$  della velocità o  $\pm 1,0$  km/h, a seconda del valore maggiore;
- Velocità del veicolo: per misurare la velocità del veicolo è necessario utilizzare una quinta ruota o un sistema di misurazione di precisione della velocità senza contatto.
- Forze di frenata: i trasduttori per la misurazione della forza di frenata misurano la forza longitudinale generata sull'interfaccia pneumatico-strada a seguito dell'azionamento del freno in un campo compreso tra lo 0 % fino ad almeno il 125 % del carico verticale applicato. La progettazione e la collocazione del trasduttore devono ridurre al minimo gli effetti inerziali e la risonanza meccanica indotta dalle vibrazioni.
- Carico verticale: il trasduttore per la misurazione del carico verticale misura il carico verticale nella posizione di prova durante l'azionamento del freno. Il trasduttore possiede le stesse specifiche descritte precedentemente.
- Condizionamento del segnale e sistema di registrazione: tutte le apparecchiature di condizionamento e registrazione del segnale forniscono un risultato lineare con le risoluzioni di lettura dei dati e i guadagni necessari per soddisfare i requisiti specificati in precedenza. Si applicano inoltre i seguenti requisiti:
  - i) la risposta in frequenza minima è costante da 0 Hz a 50 Hz (100 Hz) con un'approssimazione di  $\pm 1\%$  della scala completa;
  - ii) il rapporto segnale/rumore è di almeno 20/1;
  - iii) il guadagno è sufficiente a permettere una visualizzazione a scala completa per il livello del segnale in entrata a scala completa;
  - iv) l'impedenza in ingresso è di almeno dieci volte superiore all'impedenza in uscita della fonte del segnale;
  - v) l'apparecchiatura è insensibile a vibrazioni, accelerazioni e alterazioni della temperatura ambiente.

#### 4.2.3 Condizionamento della pista di prova

La pista di prova è condizionata effettuando almeno dieci prove con pneumatici non destinati ad essere utilizzati nel programma di prove a  $65 \pm 2$  km/h.

#### 4.2.4 Condizioni di irrorazione

Il veicolo trattore e il rimorchio o il veicolo di prova dello pneumatico possono essere opzionalmente dotati di un sistema di irrorazione della pavimentazione, escluso il serbatoio di stoccaggio, che, nel caso del rimorchio, è montato sul veicolo trattore. L'acqua irrorata sulla pavimentazione davanti agli pneumatici di prova è erogata da un ugello progettato in modo tale da garantire che lo strato d'acqua incontrato dallo pneumatico di prova abbia una sezione trasversale costante alla velocità di prova atta a consentire di ridurre al minimo gli spruzzi e la nebulizzazione.

La configurazione e la posizione dell'ugello garantiscono che i getti d'acqua siano diretti verso lo pneumatico di prova e rivolti verso la pavimentazione con un angolo compreso fra 20° e 30°.

L'acqua è proiettata sulla pavimentazione tra 0,25 m e 0,45 m davanti al centro della zona di contatto dello pneumatico. L'ugello è situato 25 mm al di sopra della pavimentazione o all'altezza minima necessaria per evitare gli eventuali ostacoli che si possono incontrare sulla superficie della pista, ma in ogni caso non è collocato oltre 100 mm al di sopra della pavimentazione.

Lo strato d'acqua ha una larghezza superiore almeno di 25 mm al battistrada dello pneumatico di prova ed è applicato in modo tale che lo pneumatico sia collocato al centro tra le estremità. La portata d'acqua assicura un'altezza d'acqua di  $1,0 \pm 0,5$  mm ed è mantenuta costante per tutta la durata della prova con una tolleranza di  $\pm 10$  %. Il volume d'acqua per unità di larghezza della superficie bagnata è direttamente proporzionale alla velocità di prova. La quantità d'acqua applicata a 65 km/h è di 18 l·s<sup>-1</sup> per metro di larghezza della superficie bagnata in caso di un'altezza d'acqua di 1,0 mm.

#### 4.2.5 *Pneumatici e cerchi*

##### 4.2.5.1 Preparazione e rodaggio dello pneumatico

Sugli pneumatici di prova sono eliminate tutte le protuberanze della superficie del battistrada causate dalle prese d'aria dello stampo e le bave sui giunti dello stampo.

Lo pneumatico di prova è montato sul cerchio di prova indicato dal produttore dello pneumatico.

L'adeguatezza della sede tallone è garantita utilizzando un lubrificante appropriato. Occorre evitare un uso eccessivo di lubrificante per impedire lo slittamento dello pneumatico sul cerchio.

I treni di pneumatici/cerchi di prova sono conservati in un apposito locale per almeno due ore in modo tale che raggiungano tutti la stessa temperatura ambiente prima delle prove; sono inoltre riparati dal sole per evitare il surriscaldamento provocato dalla radiazione solare.

Per il rodaggio dello pneumatico sono eseguite due prove di frenata alle condizioni di carico, pressione e velocità specificate nelle sezioni 4.2.5.2, 4.2.5.3 e 4.2.7.1 rispettivamente.

##### 4.2.5.2 Carico dello pneumatico

Il carico di prova sullo pneumatico di prova è  $75 \pm 5$  % della capacità di carico dello pneumatico di prova.

##### 4.2.5.3 Pressione di gonfiaggio dello pneumatico

La pressione di gonfiaggio a freddo dello pneumatico di prova è pari a 180 kPa per gli pneumatici a carico normale. Per gli pneumatici rinforzati ("extra-load") la pressione di gonfiaggio a freddo è pari a 220 kPa.

La pressione dello pneumatico è controllata a temperatura ambiente subito prima della prova e adeguata, se necessario.

#### 4.2.6 *Preparazione del veicolo trattore e del rimorchio o del veicolo di prova dello pneumatico*

##### 4.2.6.1 Rimorchio

Per i rimorchi a un asse, l'altezza del gancio di traino e la posizione trasversale sono adeguate dopo aver caricato lo pneumatico di prova sul carico di prova specificato al fine di evitare perturbazioni dei risultati delle misurazioni. La distanza longitudinale tra la linea mediana del punto di articolazione del dispositivo di aggancio e la linea mediana trasversale dell'asse del rimorchio è pari ad almeno dieci volte l'altezza del "gancio di traino" o del "dispositivo di aggancio (gancio di traino)".

##### 4.2.6.2 Strumentazione e apparecchiatura

Installare la quinta ruota, se utilizzata, conformemente alle specifiche del produttore e collocarla quanto più vicino possibile alla mezzeria della carreggiata del rimorchio trainato o del veicolo di prova dello pneumatico.

#### 4.2.7 *Procedura*

##### 4.2.7.1 Prova

Per ciascuna prova si applica la seguente procedura:

- 1) il veicolo trattore o il veicolo di prova dello pneumatico percorrono la pista di prova in linea retta alla velocità di prova prestabilita di  $65 \pm 2$  km/h;
- 2) il sistema di registrazione è avviato;
- 3) l'acqua è irrorata sulla pavimentazione davanti agli pneumatici di prova circa 0,5 s prima dell'azionamento del freno (per il sistema di irrorazione interno);
- 4) i freni del rimorchio sono attivati entro 2 metri dal punto di misurazione del coefficiente di attrito sul bagnato della superficie e dell'altezza di sabbia conformemente ai punti 4 e 5 della sezione 3.1. La velocità di azionamento dei freni è tale che l'intervallo di tempo tra l'applicazione iniziale della forza e la forza longitudinale massima si collochi in una fascia di variazione compresa tra 0,2 s e 0,5 s;
- 5) il sistema di registrazione è spento.

##### 4.2.7.2 Ciclo di prova

Per misurare l'indice di aderenza sul bagnato dello pneumatico candidato (*T*) è eseguita una serie di prove in base alla procedura descritta di seguito, conformemente alla quale ogni prova deve essere effettuata nello stesso punto della pista di prova nonché nella stessa direzione. Potranno essere misurati fino a tre pneumatici candidati all'interno dello stesso ciclo di prova, purché le prove siano completate nell'arco di una sola giornata.

- 1) Innanzitutto viene sottoposto a prova lo pneumatico di riferimento.
- 2) Dopo l'esecuzione di almeno sei misurazioni valide conformemente alle prescrizioni della sezione 4.2.7.1, lo pneumatico di riferimento è sostituito dallo pneumatico candidato.
- 3) Dopo l'esecuzione di sei misurazioni valide dello pneumatico candidato, è possibile misurare altri due pneumatici candidati.
- 4) Il ciclo di prova si chiude con altre sei misurazioni valide dello stesso pneumatico di riferimento utilizzato all'inizio del ciclo di prova.

#### ESEMPI

— L'ordine delle prove per un ciclo di prova di tre pneumatici candidati (da T1 a T3) più lo pneumatico di riferimento (R) sarà il seguente:

R-T1-T2-T3-R

— L'ordine delle prove per un ciclo di prova di cinque pneumatici candidati (da T1 a T5) più lo pneumatico di riferimento (R) sarà il seguente:

R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R

#### 4.2.8 Elaborazione dei risultati delle misurazioni

##### 4.2.8.1 Calcolo del coefficiente di forza di frenata massima

Il coefficiente di forza di frenata massima dello pneumatico ( $\mu_{\text{massimo}}$ ) è il valore massimo di  $\mu(t)$  raggiunto prima del blocco delle ruote e si calcola come descritto di seguito per ciascuna prova. È necessario filtrare i segnali analogici per eliminare il rumore. I segnali registrati digitalmente sono filtrati con la tecnica della media mobile.

$$\mu(t) = \left| \frac{fh(t)}{fv(t)} \right|$$

where:

$\mu(t)$  è il coefficiente di forza di frenata dinamica dello pneumatico in tempo reale;

$fh(t)$  è la forza di frenata dinamica in tempo reale, in N;

$fv(t)$  è il carico verticale dinamico in tempo reale, in N.

##### 4.2.8.2 Convalida dei risultati

Il coefficiente di variazione  $\mu_{\text{massimo}}$  si calcola nel modo seguente:

$$(\text{deviazione standard}/\text{media}) \times 100$$

Per lo pneumatico di riferimento (R): se il coefficiente di variazione del coefficiente di forza di frenata massima ( $\mu_{\text{massimo}}$ ) dello pneumatico di riferimento è superiore a 5 %, è necessario scartare tutti i dati e ripetere la prova per tutti gli pneumatici di prova (lo/gli pneumatico/i candidato/i e lo pneumatico di riferimento). Per lo pneumatico di riferimento (R): se il coefficiente di variazione del coefficiente di forza di frenata massima ( $\mu_{\text{massimo}}$ ) dello pneumatico di riferimento è superiore a 5 %, è necessario scartare tutti i dati e ripetere la prova per tutti gli pneumatici di prova (lo/gli pneumatico/i candidato/i e lo pneumatico di riferimento).

Per lo/gli pneumatico/i candidato/i (T): il coefficiente di variazione del coefficiente di forza di frenata massima ( $\mu_{\text{massimo}}$ ) è calcolato per ogni pneumatico candidato. Se un coefficiente di variazione è superiore al 5 %, è necessario scartare i dati e ripetere la prova per quel determinato pneumatico candidato. Per lo/gli pneumatico/i candidato/i (T): il coefficiente di variazione del coefficiente di forza di frenata massima ( $\mu_{\text{massimo}}$ ) è calcolato per ogni pneumatico candidato. Se un coefficiente di variazione è superiore al 5 %, è necessario scartare i dati e ripetere la prova per quel determinato pneumatico candidato.

##### 4.2.8.3 Calcolo del valore medio corretto del coefficiente di forza di frenata massima

Il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima dello pneumatico di riferimento utilizzato per il calcolo del suo coefficiente di forza di frenata è corretto in base al posizionamento di ciascuno pneumatico candidato in un determinato ciclo di prova.

Questo valore medio adeguato del coefficiente di forza di frenata massima dello pneumatico di riferimento ( $R_a$ ) è calcolato conformemente a quanto indicato nella tabella 3, dove  $R_1$  è il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima dello pneumatico nella prima prova dello pneumatico di riferimento (R) ed  $R_2$  è il valore medio del coefficiente di forza di frenata massima dello pneumatico nella seconda prova dello stesso pneumatico di riferimento (R).

Tabella 3

Numero di pneumatici candidato/i in un ciclo di prova	Pneumatico candidato	Ra
1 (R <sub>1</sub> -T1-R <sub>2</sub> )	T1	Ra = 1/2 (R <sub>1</sub> + R <sub>2</sub> )
2 (R <sub>1</sub> -T1-T2-R <sub>2</sub> )	T1	Ra = 2/3R <sub>1</sub> + 1/3 R <sub>2</sub>
	T2	Ra = 1/3 R <sub>1</sub> + 2/3 R <sub>2</sub>
3 (R <sub>1</sub> -T1-T2-T3-R <sub>2</sub> )	T1	Ra = 3/4 R <sub>1</sub> + 1/4 R <sub>2</sub>
	T2	Ra = 1/2 (R <sub>1</sub> + R <sub>2</sub> )
	T3	Ra = 1/4 R <sub>1</sub> + 3/4 R <sub>2</sub>

#### 4.2.8.4 Calcolo del valore medio del coefficiente di forza di frenata massima ( $\mu_{massimo,medio}$ )

Il valore medio dei coefficienti di forza di frenata massima ( $\mu_{massimo,medio}$ ) è calcolato conformemente alla tabella 4, dove  $Ta$  ( $a = 1, 2$  o  $3$ ) è la media dei coefficienti di forza di frenata massima misurata per uno pneumatico candidato in un ciclo di prova.

Tabella 4

Pneumatico di prova	$\mu_{massimo,medio}$
Pneumatico di riferimento	$\mu_{massimo,medio}(R) = Ra$ come nella tabella 3
Pneumatico candidato	$\mu_{massimo,medio}(T) = Ta$

#### 4.2.8.5 Calcolo dell'indice di aderenza sul bagnato dello pneumatico candidato

L'indice di aderenza sul bagnato dello pneumatico candidato ( $G(T)$ ) si calcola nel modo seguente:

$$G(T) = \left[ \frac{\mu_{peak,ave}(T)}{\mu_{peak,ave}(R)} \times 125 + a \times (t - t_0) + b \times \left( \frac{\mu_{peak,ave}(R)}{\mu_{peak,ave}(R)_0} - 1, 0 \right) \right] \times 10^{-2}$$

dove:

- $t$  è la temperatura della superficie bagnata misurata in gradi Celsius quando lo pneumatico candidato ( $T$ ) è sottoposto a prova
- $t_0$  è la condizione di temperatura di riferimento della superficie bagnata
- $t_0=20^\circ\text{C}$  per gli pneumatici normali e  $t_0=10^\circ\text{C}$  per gli pneumatici da neve
- $\mu_{peak,ave}(R)_0 = 0,85$  è il coefficiente di forza di frenata massima per lo pneumatico di riferimento nelle condizioni di riferimento
- $a = -0,4232$  e  $b = -8,297$  per gli pneumatici normali,  $a = 0,7721$  e  $b = 31,18$  per gli pneumatici da neve







Numero	1	2	3	4	5
Media DA (m/s <sup>2</sup> )					
Deviazione standard (m/s <sup>2</sup> )					
Convalida dei risultati Coefficiente di variazione ( %) < 3 %					
Decelerazione media AD adeguata dello pneumatico di riferimento: R <sub>a</sub> (m/s <sup>2</sup> )					
BFC(R) pneumatico di riferimento (SRTT16")					
BFC(T) pneumatico candidato					
Indice di aderenza sul bagnato (%)»					

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 229/2011 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,2
	MA	50,9
	TN	115,9
	TR	92,0
	ZZ	95,3
0707 00 05	TR	151,8
	ZZ	151,8
0709 90 70	MA	42,4
	TR	136,1
	ZZ	89,3
0805 10 20	EG	52,4
	IL	70,0
	MA	50,4
	TN	45,7
	TR	69,4
	ZZ	57,6
0805 50 10	EG	42,1
	MA	42,1
	TR	48,8
	ZZ	44,3
0808 10 80	CA	99,2
	CL	97,1
	CN	84,1
	MK	54,8
	US	144,9
	ZZ	96,0
0808 20 50	AR	90,7
	CL	105,3
	CN	57,6
	US	79,9
	ZA	98,5
	ZZ	86,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2011/32/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2011

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva isoxaben e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1490/2002 <sup>(3)</sup> fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l'isoxaben.
- (2) In conformità all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze <sup>(4)</sup>, che prevede la non iscrizione dell'isoxaben.
- (3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata, conformemente agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I <sup>(5)</sup>.

- (4) La domanda è stata presentata alla Svezia, designato Stato membro relatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il periodo di tempo per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (5) La Svezia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 20 novembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e dietro richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull'isoxaben in data 27 agosto 2010 <sup>(6)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione complementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 28 gennaio 2011, inserite nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per l'isoxaben.
- (6) Sulla base delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti isoxaben possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'isoxaben nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della citata direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

<sup>(6)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isoxaben. (Conclusion sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva isoxaben). EFSA Journal 2010;8(9):1714. [83 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1714. Disponibile sul sito: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)

- (7) Ferma restando questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno esigere dal richiedente la presentazione di informazioni che documentino le specifiche del materiale tecnico quale viene fabbricato commercialmente, la rilevanza delle impurità, i residui nelle colture a rotazione e il rischio potenziale per gli organismi acquatici.
- (8) Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti isoxaben in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni di cui all'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup> ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione dell'isoxaben e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante l'isoxaben nell'allegato di tale decisione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

La riga riguardante l'isoxaben nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti isoxaben come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l'isoxaben, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente isoxaben come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa all'isoxaben figurante nell'allegato I di detta direttiva. In seguito a questa valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente isoxaben come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; o
- b) nel caso di un prodotto contenente l'isoxaben come una di più sostanze attive, modificano o revocano se necessario

l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nelle rispettive direttive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Voce da inserire alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«341	Isoxaben Numero CAS: 82558-50-7 Numero CIPAC: 701	N-[3-(1-etile-1-metilpropilene)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6- dimethoxybenzamide	≥ 910 g/kg Toluene: ≥ 3 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2011	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaben, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, al rischio per le piante terrestri non bersaglio e alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni che documentino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le specifiche del materiale tecnico quale viene fabbricato commercialmente;</li> <li>b) la rilevanza delle impurità;</li> <li>c) i residui nelle colture a rotazione;</li> <li>d) il rischio potenziale per gli organismi acquatici.</li> </ul> <p>Gli Stati membri interessati provvedono a che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a) e b) entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva di inclusione e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 maggio 2013.»</p>

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.



## DIRETTIVA 2011/33/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2011

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 1-decanolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 2229/2004 <sup>(3)</sup> stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il 1-decanolo.
- (2) Conformemente a quanto disposto dall'articolo 24 *sexies* del regolamento (CE) n. 2229/2004 il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, il 1-decanolo figura nell'elenco delle sostanze da non iscrivere di cui alla decisione 2008/941/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze <sup>(4)</sup>.
- (3) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I <sup>(5)</sup>.
- (4) La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore in virtù del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura

accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (5) Il Regno Unito ha valutato gli ulteriori dati forniti dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 10 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e dietro richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul 1-decanolo in data 27 agosto 2010 <sup>(6)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa al 1-decanolo.
- (6) Dagli esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il 1-decanolo nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.
- (7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno chiedere che il richiedente fornisca alla Commissione informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici, nonché valutazioni del rischio di esposizione delle acque superficiali, sotterranee e dei sedimenti.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.<sup>(5)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.<sup>(6)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-decanol (Conclusion sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva 1-decanolo). EFSA Journal 2010;8(9):1715. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1715. Disponibile sul sito: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

- (8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione del 1-decanolo e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. La voce relativa al 1-decanolo va soppressa dall'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/941/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

La voce relativa al 1-decanolo nell'allegato della decisione 2008/941/CE è soppressa.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il 1-decanolo, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della citata direttiva, secondo le condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente 1-decanolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al 1-decanolo nell'allegato I di detta direttiva. In seguito a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente 1-decanolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente 1-decanolo come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«340	1-decanolo N. CAS: 112-30-1 N. CIPAC: 831	<i>Decan-1-ol</i>	≥ 960 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	<p>PARTE A</p> <p>Soltanto gli usi come fitoregolatore.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 1-decanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.</p> <p>In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— al rischio, per i consumatori, dei residui in caso di utilizzazione su colture destinate all'alimentazione umana o animale,</li> <li>— alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale,</li> <li>— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche,</li> <li>— al rischio per gli organismi acquatici,</li> <li>— al rischio per gli artropodi non bersaglio e le api, che possono essere esposti alla sostanza attiva ove si posino su piante infestanti in fiore presenti nelle colture al momento dell'applicazione.</li> </ul> <p>Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>È quindi opportuno che gli Stati membri interessati forniscano alla Commissione informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici, nonché valutazioni del rischio di esposizione delle acque superficiali, sotterranee e dei sedimenti.</p> <p>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»</p>

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

## DIRETTIVA 2011/34/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2011

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il flurocloridone come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1490/2002 <sup>(3)</sup> fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il flurocloridone.
- (2) In conformità dell'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, il flurocloridone figura nell'elenco delle sostanze da non iscrivere di cui alla decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze <sup>(4)</sup>.
- (3) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I <sup>(5)</sup>.
- (4) La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della de-

cisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (5) La Spagna ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 3 novembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e dietro richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul flurocloridone in data 14 ottobre 2010 <sup>(6)</sup>. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 4 febbraio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa al flurocloridone.
- (6) Dagli esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti flurocloridone possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il flurocloridone nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.
- (7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno esigere che il richiedente trasmetta informazioni supplementari per confermare: il livello di impurità diverse dal toluene, la conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specificazioni tecniche, l'importanza del metabolito del suolo R42819 <sup>(7)</sup> e le potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endocrino.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

<sup>(6)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurochloridone» (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva flurocloridone). EFSA Journal 2010;8(12):1869. [66 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1869. Disponibile sul sito: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)

<sup>(7)</sup> R42819: (4RS)-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one.

- (8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti flurocloridone in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del flurocloridone e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. La voce relativa al flurocloridone va soppressa dall'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

La voce relativa al flurocloridone nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il flurocloridone.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il flurocloridone, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flurocloridone come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al flurocloridone nell'allegato I di detta direttiva. In seguito a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente flurocloridone come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente il flurocloridone come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«342	Flurocloridone Numero CAS: 61213-25-0 Numero CIPAC: 430	<i>(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloro-methyl-1-(<math>\alpha,\alpha,\alpha</math>-trifluoro-<i>m</i>-tolyl)-2-pyrrolidone</i>	≥ 940 g/kg Impurità caratteristiche: toluene: max 8 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'utilizzo come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurocloridone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 febbraio 2011.</p> <p>In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) al rischio per le piante e gli organismi acquatici non bersaglio;</li> <li>2) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche.</li> </ol> <p>Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione ulteriori informazioni confermatrice riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) al livello di impurità diverse dal toluene;</li> <li>2) alla conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specificazioni tecniche;</li> <li>3) all'importanza del metabolito del suolo R42819;</li> <li>4) alle potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endocrino.</li> </ol> <p>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1° dicembre 2011, le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto 4 entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino.»</p>

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.



# DECISIONI

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 febbraio 2011

sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008

(2011/150/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008, conformemente alle informazioni fornite nello stato finanziario definitivo del CEPOL per il 2009, in data 5 luglio 2010,
  - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Accademia <sup>(1)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 — C7-0061/2010),
  - viste la sua decisione del 5 maggio 2010 <sup>(2)</sup> che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2008, e le risposte del direttore dell'Accademia europea di polizia,
  - vista la sua decisione del 7 ottobre 2010 <sup>(3)</sup> che rifiuta il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008,
  - visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 185,
  - vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 16,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 94,
  - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, in particolare l'articolo 5, punto 2, lettera b), primo comma, di tale allegato,
1. chiude i conti dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008;
  2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*  
Jerzy BUZEK

*Il segretario generale*  
Klaus WELLE

<sup>(1)</sup> GU C 304 del 15.12.2009, pag. 124.

<sup>(2)</sup> GU L 252 del 25.9.2010, pag. 232.

<sup>(3)</sup> GU L 320 del 7.12.2010, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

<sup>(6)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

**che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo**

[notificata con il numero C(2011) 1289]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2011/151/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21 e l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita dall'avvio del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, è opportuno chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/457/CE della Commissione<sup>(2)</sup> in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell'attuazione dei progetti.
- (2) Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all'attuazione dei programmi annuali. È pertanto opportuno chiarire quali informazioni debbano fornire.
- (3) Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e rafforzare la certezza del diritto, le norme sull'ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi dovrebbero essere semplificate e chiarite.
- (4) La maggior parte delle modifiche introdotte dalla presente decisione dovrà applicarsi immediatamente. Tuttavia, poiché i programmi annuali 2009 e 2010 sono in corso, è opportuno che le norme rivedute sull'ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi si applichino a decorrere dal programma annuale 2011. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare prima, a determinate condizioni, tali norme.

- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.
- (6) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l'Irlanda.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né a essa applicabile.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»<sup>(3)</sup>.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/457/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione 2008/457/CE è così modificata:

1. All'articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.».

<sup>(1)</sup> GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69.

<sup>(3)</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

2. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

### **Appalti di esecuzione**

Nell'aggiudicare gli appalti per l'esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell'Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti.

I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l'esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti a obblighi procedurali.»

3. All'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.»

4. All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.»

5. L'articolo 25 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

«Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), dell'atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all'allegato VI, evidenziando le revisioni apportate.»

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione di EUR, l'autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decorrenza dal

2010. Il piano di audit è stabilito secondo il modello di cui all'allegato VI. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare la strategia di audit quando presentano i piani annuali di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all'articolo 28, paragrafo 2, dell'atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.»

6. L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

### **Documenti redatti dall'autorità di certificazione**

1. La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 37, paragrafo 4, dell'atto di base è redatta dall'autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall'autorità responsabile conformemente al modello di cui all'allegato VIII.

2. La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di base è redatta dall'autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall'autorità responsabile conformemente al modello di cui all'allegato IX.»

7. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

### **Scambio elettronico di documenti**

Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.»

8. Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

### *Articolo 2*

1. L'articolo 1, punti da 1 a 7, e l'allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2. Il punto 6 dell'allegato si applica al più tardi a decorrere dall'attuazione del programma annuale 2011.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell'allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell'allegato a decorrere dal programma annuale 2008.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

*Per la Commissione*  
Cecilia MALMSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2008/457/CE sono così modificati:

1. L'allegato III è così modificato:

1.1. il punto 2 è soppresso;

1.2. il punto 4.2 è soppresso.

2. L'allegato IV è così modificato:

2.1. nella parte A, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2 Descrizione del processo di selezione dei progetti (a livello dell'autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati»;

2.2. nella parte A, punto 2, tabella 1, ultima colonna, il termine «ammissibili» è soppresso.

3. Nell'allegato V, la parte A è così modificata:

3.1. il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Aggiornamento della relazione per quanto riguarda la descrizione dell'organizzazione per la selezione dei progetti (a livello dell'autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati (se pertinente)»;

3.2. è aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8. Conferma che non sono state apportate modifiche sostanziali ai sistemi di gestione e di controllo dall'ultimo riesame notificato alla Commissione il [...]»;

3.3. il punto 4 è sostituito dal seguente:

Relazione finale sull'attuazione del programma annuale

Tabella 1

Relazione finanziaria dettagliata

Stato membro: [...]  
 Programma annuale in oggetto: [...]  
 Situazione al: [giorno/mese/anno]

(tutti gli importi in EUR)				Programmati dallo Stato membro (come nel programma annuale approvato della Commissione)			Impegnati al livello dello Stato membro			Importi effettivi accettati dall'autorità responsabile (costi sostenuti dai beneficiari e contributo finale CE)					
Azioni	Progetti	Rif. priorità	Rif. priorità specifica <sup>(1)</sup>	Totale costi programmati (a)	Contributo CE (b)	% contributo CE (c = b/a)	Totale costi ammissibili (d)	Contributo CE (e)	% contributo CE (f = e/d)	Totale costi ammissibili (g)	Contributo CE (h)	% contributo CE (i = h/g)	Contributi di terzi (j)	Introiti del progetto (k)	Pagamento/recupero che deve essere effettuato dall'AR (l)
Azione 1: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione 1															
Azione ...: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione ...: [...]															
Azione N: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione N															
Assistenza tecnica															
Altre operazioni <sup>(1)</sup>															
TOTALE				0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0		

<sup>(1)</sup> Se pertinente.;

3.4. il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. ALLEGATI

Conformità delle spese ammissibili e delle entrate del progetto con il principio dell'esclusione del profitto e descrizione concisa del progetto.

<b>Relazione finale sull'attuazione del programma annuale</b>							
<b>Tabella 6 A</b>							
<b>Spese ammissibili e entrate del progetto. Conformità con il principio dell'esclusione del profitto fissato al punto I.3.3 dell'allegato XI</b>							
Situazione al: giorno/mese/anno							
	Costi ammissibili			Entrate			
	Costi diretti	Costi indiretti	Costo totale ammissibile	Contributo dell'UE	Contributi di terzi	Introiti del progetto	Totale entrate (come previsto al punto I.3.3 dell'allegato XI)
	(a)	(b)	c) = (a) + (b)	(e)	(f)	(g)	(h) = (e) + (f) +(g)
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
<b>TOTALE AZIONE 1</b>							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
<b>TOTALE AZIONE 2</b>							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
<b>TOTALE AZIONE N</b>							
ASSISTENZA TECNICA							
<b>TOTALE PROGRAMMA ANNUALE</b>							

<b>Relazione finale sull'attuazione del programma annuale</b>	
<b>Tabella 6 B</b>	
<b>Relazione per progetto</b>	
Situazione al: (giorno/mese/anno)	
Riferimento e titolo del progetto:	<input type="text"/>
Beneficiario finale:	<input type="text"/>
Azione (numero):	<input type="text"/>
Priorità (numero):	<input type="text"/>
Priorità specifica (se pertinente)	<input type="text"/>
Breve sintesi tecnica	<input type="text"/>
Giustificazione della priorità specifica (se pertinente)	<input type="text"/>
Obiettivi e risultati basati sugli indicatori — risultati del progetto»	<input type="text"/>



4. L'allegato VIII è così modificato:

4.1. il titolo è sostituito dal seguente:

«MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER IL SECONDO PREFINANZIAMENTO»;

4.2. nella nota 1 è cancellato il termine «ammissibili»;

4.3. il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. le spese dichiarate sono state sostenute per le azioni selezionate ai fini del finanziamento secondo i criteri stabiliti per il programma annuale.»;

5. L'allegato IX è così modificato: il titolo è sostituito dal seguente:

«MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO».

6. L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

## REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL FONDO PER L'INTEGRAZIONE

### I. Principi generali

I.1. *Principi di base*

1. A norma dell'atto di base, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito negli articoli 1, 2 e 3 dell'atto di base;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nell'articolo 4 dell'atto di base;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto formante parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal beneficiario finale e/o dai partner del progetto, stabiliti e registrati in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della decisione, le norme relative al beneficiario finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui all'atto di base;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella convenzione di sovvenzione.

2. Nel caso di azioni pluriennali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, dell'atto di base, soltanto la parte dell'azione cofinanziata da un programma annuale è considerata un progetto cui possono applicarsi le presenti regole di ammissibilità.

3. I progetti che ricevono il sostegno del Fondo non devono essere finanziati da altre fonti del bilancio comunitario. I progetti cofinanziati dal Fondo possono essere cofinanziati da fonti pubbliche o private.

I.2. *Bilancio di un progetto*

Il bilancio di un progetto va presentato come segue:

Spese	Entrate
+ Costi diretti (CD)	+ Contributo comunitario ( <i>definito come l'importo minimo fra i tre importi indicati all'articolo 12 della decisione</i> )
+ Costi indiretti ( <i>percentuale fissa dei CD, stabilita nella convenzione di sovvenzione</i> )	+ Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto
	+ Contributi di terzi
	+ Introiti del progetto
<b>= Totale dei costi ammissibili (TCA)</b>	<b>= Totale delle entrate (TE)</b>

Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate.

I.3. *Entrate e principio dell'esclusione del profitto*

- I progetti cofinanziati dal Fondo non devono perseguire scopo di lucro. Se, alla conclusione del progetto, le entrate, inclusi gli introiti, eccedono le spese, il contributo versato dal Fondo a favore del progetto sarà ridotto proporzionalmente. Tutte le fonti di entrata a favore del progetto devono figurare nei conti o nei documenti fiscali del beneficiario finale e devono essere identificabili e controllabili.
- Le entrate del progetto sono costituite da tutti i contributi finanziari erogati a favore del progetto dal Fondo, da fonti pubbliche o private, incluso il contributo del beneficiario finale, e da ogni introito risultante dal progetto. Ai fini della presente regola, gli "introiti" comprendono le entrate affluenti al progetto nel corso del periodo di ammissibilità quale è definito al punto I.4, derivanti da vendite, locazioni, servizi, canoni di adesione/onorari o altre entrate equivalenti.
- Il contributo comunitario previa applicazione del principio dell'esclusione del profitto, a norma dell'articolo 12, lettera c), della decisione, sarà pari al "totale dei costi ammissibili" meno i "contributi di terzi" e gli "introiti del progetto".

I.4. *Periodo di ammissibilità*

- I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti e i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1° gennaio dell'anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell'anno N (\*) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.
- È prevista un'eccezione al periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 1 per:
  - le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'atto di base;
  - l'assistenza tecnica a favore degli Stati membri (di cui al punto IV.3).

(\*) Dove "N" è l'anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.

I.5. *Registrazione delle spese*

- Le spese devono corrispondere ai pagamenti effettuati dal beneficiario finale, registrati in forma di operazioni finanziarie (in denaro contante), ad eccezione degli ammortamenti.
- Di regola, le spese devono essere giustificate da fatture ufficiali. Se non è possibile presentare fatture, le spese devono essere certificate da documenti contabili o da documenti giustificativi aventi pari valore probante.

3. Le spese devono essere identificabili e verificabili. In particolare:
  - a) devono essere iscritte nelle registrazioni contabili del beneficiario finale;
  - b) devono essere determinate nel rispetto dei principi contabili in vigore nello Stato nel quale risiede il beneficiario finale e secondo le prassi contabili abitualmente seguite dal beneficiario finale per i suoi costi;
  - c) devono essere dichiarate nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti leggi in materia tributaria e sociale.
4. Se necessario, i beneficiari finali sono tenuti a conservare le copie certificate dei documenti contabili attestanti le entrate e spese dei partner inerenti al progetto in questione.
5. Per la memorizzazione e il trattamento delle registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 si devono osservare le disposizioni giuridiche nazionali in materia di protezione dei dati.

#### I.6. *Ambito territoriale*

1. Le spese per le azioni descritte all'articolo 4 dell'atto di base devono essere:
  - a) sostenute dai beneficiari finali quali sono definiti al punto I.1.1, lettera e);
  - b) effettuate nel territorio degli Stati membri, ad eccezione delle azioni relative alle misure di preparazione alla partenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'atto di base, che possono essere effettuate nel territorio degli Stati membri o nel paese d'origine.
2. I partner del progetto stabiliti e registrati in paesi terzi possono partecipare ai progetti ma senza partecipare alle spese, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

### II. **Categorie di costi ammissibili (a livello di progetto)**

#### II.1. *Costi diretti ammissibili*

I costi diretti ammissibili del progetto consistono nei costi che, nel dovuto rispetto delle condizioni generali di ammissibilità, stabilite nel punto I, sono identificabili come costi specifici aventi nesso diretto con l'attuazione del progetto stesso. I costi diretti devono essere indicati nel bilancio previsionale globale del progetto.

Sono ammissibili i costi diretti indicati qui di seguito:

##### II.1.1. *Costi del personale*

1. I costi del personale addetto al progetto, ossia le retribuzioni in termini reali più gli oneri sociali e gli altri costi previsti dalla legge, sono ammissibili purché corrispondano alla prassi usuale seguita dal beneficiario in materia di retribuzioni.
2. Per le organizzazioni internazionali, i costi del personale ammissibili possono includere disposizioni riguardanti gli obblighi e i diritti previsti dalla legge in materia di retribuzioni.
3. I corrispondenti costi salariali del personale degli enti pubblici sono ammissibili nella misura in cui riguardano le spese per le attività che il pertinente ente pubblico non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato; il suddetto personale deve essere distaccato o assegnato al progetto con decisione scritta del beneficiario finale.
4. I costi del personale vanno indicati nel bilancio di previsione, precisando le funzioni e il numero di persone.

##### II.1.2. *Costi di viaggio e di soggiorno*

1. I costi di viaggio e di soggiorno sono ammissibili come costi diretti per il personale o altre persone che partecipano alle attività del progetto e il cui viaggio è necessario per l'attuazione del progetto.

2. I costi di viaggio sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti, secondo tassi di rimborso commisurati alle tariffe minime dei trasporti pubblici. I viaggi aerei sono consentiti, di norma, soltanto per distanze superiori a 800 km (andata e ritorno) o se giustificati dalla destinazione geografica. Se il viaggio viene effettuato con autovettura privata, di norma il rimborso è basato sul costo dei trasporti pubblici o viene effettuato secondo il tasso al chilometro previsto nelle regole ufficiali dello Stato membro in questione o nelle prassi del beneficiario finale.
3. I costi di trasferta sono ammissibili in base ai costi effettivi o secondo una tariffa diaria. Se un'organizzazione applica tassi specifici per le trasferte (la diaria), si applicheranno questi tassi nel rispetto dei massimali stabiliti dallo Stato membro secondo le leggi e le prassi nazionali. Di norma, la diaria comprende i trasporti locali (anche in taxi), il pernottamento, i pasti, le telefonate locali e spese varie.

### II.1.3. Attrezzature

#### II.1.3.1. Regole generali

1. I costi relativi all'acquisto o alla locazione di attrezzature sono ammissibili soltanto se tali attrezzature sono indispensabili per l'attuazione del progetto. Le attrezzature devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti.
2. La scelta tra leasing, locazione o affitto deve basarsi sempre sull'opzione meno costosa. Nondimeno, se il leasing o la locazione non sono fattibili a causa della breve durata del progetto o del rapido deprezzamento, è consentito l'acquisto.

#### II.1.3.2. Locazione e leasing

Le spese per le operazioni di locazione e di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nel rispetto delle norme vigenti nello Stato membro e delle leggi e prassi nazionali e in funzione della durata della locazione o del leasing ai fini dell'attuazione del progetto.

#### II.1.3.3. Acquisto

1. Se durante l'attuazione del progetto vengono acquistate attrezzature, il bilancio deve specificare se sono compresi i costi integrali o soltanto la percentuale dell'ammortamento delle attrezzature corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto. L'ammortamento va calcolato secondo le norme nazionali applicabili.
2. I costi delle attrezzature acquistate prima dell'inizio del progetto, ma che vengono utilizzate ai fini del progetto, sono ammissibili sulla base dell'ammortamento. Tuttavia, tali costi non sono ammissibili se le attrezzature sono state acquistate mediante una sovvenzione comunitaria.
3. Per singole attrezzature di costo inferiore a 20 000 EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l'attrezzatura sia stata acquistata prima degli ultimi tre mesi dell'attuazione del progetto. Singole attrezzature di costo pari o superiore a 20 000 EUR sono ammissibili solo sulla base dell'ammortamento.

### II.1.4. Immobili

#### II.1.4.1. Regole generali

Gli immobili devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per l'attuazione del progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti.

#### II.1.4.2. Locazione

La locazione di immobili è ammissibile al cofinanziamento quando è in nesso diretto con gli obiettivi del progetto, alle condizioni indicate qui di seguito e fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose:

- a) l'immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria;
- b) l'immobile deve essere utilizzato soltanto per l'attuazione del progetto, altrimenti è ammissibile unicamente la parte dei costi corrispondente all'utilizzo per il progetto.

#### II.1.5. Materiali di consumo, forniture e servizi generali

Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché siano identificabili e direttamente necessari per l'attuazione del progetto.

#### II.1.6. Subappalti

1. Come regola generale, i beneficiari finali devono essere in grado di gestire da soli i progetti. L'importo corrispondente ad attività da subappaltare nell'ambito del progetto dovrà essere chiaramente indicato nella convenzione di sovvenzione.
2. Non sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo le spese relative ai seguenti contratti di subappalto:
  - a) subappalto di attività relative alla gestione complessiva del progetto;
  - b) subappalti che si aggiungano ai costi del progetto senza aggiungervi un valore corrispondente;
  - c) subappalti di servizi d'intermediazione o di consulenza, se il pagamento è indicato come percentuale del costo totale del progetto, a meno che il beneficiario finale non giustifichi il pagamento in riferimento al valore effettivo dei lavori o dei servizi che si è procurato in tal modo.
3. Tutti coloro ai quali è stato aggiudicato un subappalto devono impegnarsi a presentare a tutti gli organi di audit e di controllo tutte le informazioni necessarie riguardanti le attività loro affidate a titolo di subappalto.

#### II.1.7. Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell'Unione

Sono ammissibili come costi diretti i costi necessari per ottemperare alle disposizioni relative al cofinanziamento dell'Unione, quali i costi per la pubblicità, la trasparenza, la valutazione del progetto, l'audit esterno, le garanzie bancarie, le traduzioni, ecc.

#### II.1.8. Onorari di esperti

Sono ammissibili gli onorari per la consulenza legale, le spese notarili e gli onorari di esperti tecnici e finanziari.

#### II.1.9. Spese specifiche relative ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo

1. Ai fini dell'assistenza, i costi degli acquisti effettuati dal beneficiario finale per i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo definito nell'atto di base e gli importi versati dal beneficiario finale a titolo di rimborso dei costi sostenuti da tali persone sono ammissibili alle seguenti condizioni specifiche:
  - a) il beneficiario finale deve conservare per il periodo indicato nell'articolo 41 dell'atto di base le informazioni e le prove necessarie per dimostrare che i cittadini di paesi terzi che ricevono l'assistenza rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo definito nell'atto di base;
  - b) il beneficiario finale deve conservare per il periodo indicato nell'articolo 41 dell'atto di base le prove dell'aiuto concesso ai cittadini di paesi terzi (ad esempio fatture e ricevute).
2. In caso di azioni che richiedono la presenza (ad esempio corsi di formazione) di persone che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, possono essere distribuiti incentivi in contanti di entità modesta a titolo di aiuto complementare, purché il totale non superi 25 000 EUR per progetto e sia distribuito pro capite per singolo evento, corso o altro. Il beneficiario finale tiene un elenco delle persone, dell'ora e della data del pagamento, e garantisce un seguito adeguato per evitare doppi finanziamenti e usi impropri dei fondi.

### II.2. Costi indiretti ammissibili

1. I costi indiretti ammissibili dell'azione sono quelli che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate al punto I.1.1, non sono identificabili come costi specifici direttamente correlati all'esecuzione del progetto.
2. In deroga al punto I.1.1, lettera e), e al punto I.5, i costi indiretti per l'attuazione dell'azione possono essere ammissibili a un finanziamento a tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili.

3. Le organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento dal bilancio dell'Unione non possono includere costi indiretti nel loro bilancio di previsione.

### III. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) l'IVA, tranne se il beneficiario finale può dimostrare di non essere in grado di recuperarla;
- b) il reddito del capitale, il debito e gli oneri di servizio del debito, gli interessi passivi, le commissioni di cambio di valute e le perdite derivanti dai cambi di valute, gli accantonamenti per perdite o per potenziali passività future, gli interessi dovuti, i debiti dubbi, le ammende, le sanzioni finanziarie, i costi delle azioni legali e le spese eccessive o sconsiderate;
- c) i costi voluttuari sostenuti esclusivamente per membri del personale. Sono consentiti ragionevoli costi di ospitalità in occasione di eventi sociali giustificati dal progetto, quali una manifestazione alla conclusione del progetto o riunioni del gruppo di direzione del progetto;
- d) i costi dichiarati dal beneficiario finale coperti da un altro progetto o programma di lavoro beneficiario di una sovvenzione comunitaria;
- e) l'acquisto di terreni e l'acquisto, la costruzione e il rinnovo di immobili;
- f) contributi in natura.

### IV. Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Tutti i costi necessari per l'attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile, dell'autorità delegata, dell'autorità di audit, dell'autorità di certificazione o di altri organi che forniscono assistenza nelle funzioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'assistenza tecnica entro i limiti precisati all'articolo 15 dell'atto di base.
2. Sono incluse le seguenti misure:
  - a) spese per la preparazione, selezione, valutazione, gestione e controllo delle azioni;
  - b) spese per gli audit e controlli in loco delle azioni o progetti;
  - c) spese per la valutazione delle azioni o progetti;
  - d) spese relative all'informazione, diffusione e trasparenza riguardanti le azioni;
  - e) spese per l'acquisto o la locazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informatici da utilizzare per la gestione, il controllo e la valutazione dei finanziamenti;
  - f) spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di monitoraggio relative all'attuazione delle azioni; queste spese possono includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per l'efficace attuazione delle azioni;
  - g) spese per rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.
3. Le attività correlate all'assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1° gennaio dell'anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull'attuazione del programma annuale.
4. Nelle eventuali gare d'appalto si devono seguire le norme nazionali sugli appalti vigenti nel rispettivo Stato membro.

5. Gli Stati membri possono attuare misure di assistenza tecnica relative al Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi insieme con misure di assistenza tecnica relative ad alcuni o a tutti e quattro i fondi. In tal caso, tuttavia, solo la parte dei costi di attuazione delle misure comuni relativa al Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi sarà ammissibile al finanziamento nell'ambito di tale Fondo, e gli Stati membri dovranno assicurare che:
- a) la parte dei costi per le misure comuni sia imputata al Fondo corrispondente secondo modalità ragionevoli e verificabili;
  - b) i costi non siano finanziati due volte.»
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

che modifica la decisione 2008/22/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2011) 1290]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2011/152/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23 e l'articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita dall'avvio del Fondo europeo per i rifugiati, è opportuno chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/22/CE della Commissione <sup>(2)</sup> in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell'attuazione dei progetti.

(2) Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all'attuazione dei programmi annuali. È pertanto opportuno chiarire quali informazioni debbano fornire.

(3) Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e rafforzare la certezza del diritto, le norme sull'ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati dovrebbero essere semplificate e chiarite.

(4) La maggior parte delle modifiche introdotte dalla presente decisione dovrà applicarsi immediatamente. Tuttavia, poiché i programmi annuali 2009 e 2010 sono in corso, è opportuno che le norme rivedute sull'ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati si applichino a decorrere dal programma annuale 2011. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare prima, a determinate condizioni, tali norme.

(5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

(6) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l'Irlanda.

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» <sup>(3)</sup>.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/22/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione 2008/22/CE è così modificata:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.»;

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.



2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

### **Appalti di esecuzione**

Nell'aggiudicare gli appalti per l'esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell'Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti.

I soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma aggiudicano gli appalti per l'esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti ad obblighi procedurali.»

3) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.»

4) all'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.»

5) l'articolo 25 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

«Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all'allegato 6, evidenziando le revisioni apportate.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione di EUR, l'autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decor-

renza dal 2010. Il piano di audit è stabilito secondo il modello di cui all'allegato 6. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare la strategia di audit quando presentano i piani annuali di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all'articolo 30, paragrafo 2, dell'atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.»

6) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

### **Documenti redatti dall'autorità di certificazione**

1. La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 39, paragrafo 4, dell'atto di base è redatta dall'autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall'autorità responsabile conformemente al modello di cui all'allegato 8.

2. La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di base è redatta dall'autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall'autorità responsabile conformemente al modello di cui all'allegato 9.»

7) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

### **Scambio elettronico di documenti**

Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.»

8) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

### *Articolo 2*

1. L'articolo 1, punti da 1 a 7, e l'allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2. Il punto 6 dell'allegato si applica al più tardi a decorrere dall'attuazione del programma annuale 2011.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell'allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell'allegato a decorrere dal programma annuale 2008.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

*Per la Commissione*  
Cecilia MALMSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2008/22/CE sono così modificati:

1. L'allegato 3 è così modificato:

1.1. il punto 2 è soppresso;

1.2. il punto 4.2 è soppresso.

2. L'allegato 4 è così modificato:

2.1. nella parte A, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Descrizione del processo di selezione dei progetti (a livello dell'autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati»;

2.2. nella parte A, punto 2, tabella 1, ultima colonna, il termine «ammissibili» è soppresso;

2.3. nella parte A è aggiunto il seguente punto 1.4 bis:

«1.4 bis. Altre operazioni».

3. Nell'allegato 5, la parte A è così modificata:

3.1. il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Aggiornamento della relazione per quanto riguarda la descrizione dell'organizzazione per la selezione dei progetti (a livello dell'autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati (se pertinente)»;

3.2. è inserito il seguente punto 1.4 bis:

«1.4 bis. Altre operazioni»;

3.3. è aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8. Conferma che non sono state apportate modifiche sostanziali ai sistemi di gestione e di controllo dall'ultimo riesame notificato alla Commissione il [...]»;

3.4. il punto 4 è sostituito dal seguente:

## Relazione finale sull'attuazione del programma annuale

Tabella 1

## Relazione finanziaria dettagliata

Stato membro: [...]  
 Programma annuale in oggetto: [...]  
 Situazione al: [giorno/mese/anno]

(tutti gli importi in euro)				Programmati dallo Stato membro (come nel programma annuale approvato della Commissione)			Impegnati al livello dello Stato membro			Importi effettivi accettati dall'autorità responsabile (costi sostenuti dai beneficiari e contributo finale CE)					
Azioni	Progetti	Rif. priorità	Rif. priorità specificata <sup>(1)</sup>	Totale costi program- mati  (a)	Contributo CE  (b)	% contri- buto CE  (c = b/a)	Totale costi ammissibili  (d)	Contributo CE  (e)	% contri- buto CE  (f = e/d)	Totale costi ammissibili  (g)	Contributo CE  (h)	% contri- buto CE  (i = h/g)	Contributi di terzi  (j)	Introiti del progetto  (k)	Pagamento/ recupero che deve essere effettuato dall'AR  (l)
Azione 1: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione 1															
Azione ...: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione ...: [...]															
Azione N: [...]	Progetto 1: [...]														
	Progetto N: [...]														
Totale azione N															
Assistenza tecnica															
Altre operazioni <sup>(1)</sup>															
TOTALE				0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0 %	0		

<sup>(1)</sup> Se pertinente.»

3.5. il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. ALLEGATI

Conformità delle spese ammissibili e delle entrate del progetto con il principio dell'esclusione del profitto e descrizione concisa del progetto

<b>Relazione finale sull'attuazione del programma annuale</b>							
<b>Tabella 6 A</b>							
<b>Spese ammissibili e entrate del progetto. Conformità con il principio dell'esclusione del profitto fissato al punto I.3.3 dell'allegato 11</b>							
Situazione al: giorno/mese/anno							
	Costi ammissibili			Entrate			
	Costi diretti	Costi indiretti	Costo totale ammissibile	Contributo dell'UE	Contributi di terzi	Introiti del progetto	Totale entrate (come previsto al punto I.3.3 dell'allegato 11)
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(e)	(f)	(g)	(h)= (e) + (f) + (g)
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
<b>TOTALE AZIONE 1</b>							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
<b>TOTALE AZIONE 2</b>							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
Riferimento del progetto							
ecc.							
<b>TOTALE AZIONE N</b>							
ASSISTENZA TECNICA							
<b>TOTALE PROGRAMMA ANNUALE</b>							

<b>Relazione finale sull'attuazione del programma annuale</b>	
<b>Tabella 6 B</b>	
<b>Relazione per progetto</b>	
Situazione al: (giorno/mese/anno)	
Riferimento e titolo del progetto:	<input type="text"/>
Beneficiario finale:	<input type="text"/>
Azione (numero):	<input type="text"/>
Priorità (numero):	<input type="text"/>
Priorità specifica (se pertinente)	<input type="text"/>
Breve sintesi tecnica	<input type="text"/>
Giustificazione della priorità specifica (se pertinente)	<input type="text"/>
Obiettivi e risultati basati sugli indicatori — risultati del progetto»	<input type="text"/>

4. L'allegato 8 è così modificato:
- 4.1. il titolo è sostituito dal seguente:
- «MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER IL SECONDO PREFINANZIAMENTO»;
- 4.2. nella nota 1 è cancellato il termine «ammissibili»;
- 4.3. il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2. le spese dichiarate sono state sostenute per le azioni selezionate ai fini del finanziamento secondo i criteri stabiliti per il programma annuale»;
5. Nell'allegato 9, il titolo è sostituito dal seguente:
- «MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO».
6. L'allegato 11 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 11

**REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI**

**I. Principi generali**

I.1. *Principi di base*

1. A norma dell'atto di base, per essere ammissibili le spese devono:
- rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito negli articoli 1 e 2 dell'atto di base;
  - essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nell'articolo 3 dell'atto di base o, nel caso di misure d'urgenza, essere correlate alle azioni ammissibili indicate nell'articolo 5 dell'atto di base;
  - essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto formante parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione, o rientrare nelle misure d'urgenza definite nell'articolo 5 dell'atto di base se queste costituiscono una modifica del pertinente programma annuale;
  - essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
  - essere sostenute dal beneficiario finale e/o dai partner del progetto, stabiliti e registrati in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della decisione, le norme relative al beneficiario finale si applicano mutatis mutandis ai partner del progetto;
  - riguardare i gruppi destinatari definiti all'articolo 6 dell'atto di base;
  - essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella convenzione di sovvenzione.
2. Nel caso di azioni pluriennali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di base, soltanto la parte dell'azione cofinanziata da un programma annuale è considerata un progetto cui possono applicarsi le presenti regole di ammissibilità.
3. I progetti che ricevono il sostegno del Fondo non devono esser finanziati da altre fonti del bilancio comunitario. I progetti cofinanziati dal Fondo possono esser cofinanziati da fonti pubbliche o private.

I.2. *Bilancio di un progetto*

Il bilancio di un progetto va presentato come segue:

Spese	Entrate
+ Costi diretti (CD)	+ Contributo comunitario ( <i>definito come l'importo minimo fra i tre importi indicati all'articolo 12 della decisione</i> )
+ Costi indiretti ( <i>percentuale fissa dei CD, stabilita nella convenzione di sovvenzione</i> )	+ Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto
	+ Contributi di terzi
	+ Introiti del progetto
<b>= Totale dei costi ammissibili (TCA)</b>	<b>= Totale delle entrate (TE)</b>

Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate.

I.3. *Entrate e principio dell'esclusione del profitto*

1. I progetti cofinanziati dal Fondo non devono perseguire scopo di lucro. Se, alla conclusione del progetto, le entrate, inclusi gli introiti, eccedono le spese, il contributo versato dal Fondo a favore del progetto sarà ridotto proporzionalmente. Tutte le fonti di entrata a favore del progetto devono figurare nei conti o nei documenti fiscali del beneficiario finale e devono essere identificabili e controllabili.
2. Le entrate del progetto sono costituite da tutti i contributi finanziari erogati a favore del progetto dal Fondo, da fonti pubbliche o private, incluso il contributo del beneficiario finale, e da ogni introito risultante dal progetto. Ai fini della presente regola, gli "introiti" comprendono le entrate affluenti al progetto nel corso del periodo di ammissibilità quale è definito al punto I.4, derivanti da vendite, locazioni, servizi, canoni di adesione/onorari o altre entrate equivalenti.
3. Il contributo comunitario previa applicazione del principio dell'esclusione del profitto, a norma dell'articolo 12, lettera c), della decisione, sarà pari al "totale dei costi ammissibili" meno i "contributi di terzi" e gli "introiti del progetto".

I.4. *Periodo di ammissibilità*

1. I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti e i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1° gennaio dell'anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell'anno N (\*) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.
2. È prevista un'eccezione al periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 1 per le misure d'urgenza (di cui all'articolo 21, paragrafo 3, dell'atto di base) e per l'assistenza tecnica a favore degli Stati membri (cfr. punto IV.3).

---

(\*) Dove "N" è l'anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.

I.5. *Registrazione delle spese*

1. Le spese devono corrispondere ai pagamenti effettuati dal beneficiario finale, registrati in forma di operazioni finanziarie (in denaro contante), ad eccezione degli ammortamenti.
2. Di regola, le spese devono essere giustificate da fatture ufficiali. Se non è possibile presentare fatture, le spese devono essere certificate da documenti contabili o da documenti giustificativi aventi pari valore probante.
3. Le spese devono essere identificabili e verificabili. In particolare:
  - a) devono essere iscritte nelle registrazioni contabili del beneficiario finale;
  - b) devono essere determinate nel rispetto dei principi contabili in vigore nello Stato nel quale risiede il beneficiario finale e secondo le prassi contabili abitualmente seguite dal beneficiario finale per i suoi costi; e
  - c) devono essere dichiarate nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti leggi in materia tributaria e sociale.
4. Se necessario, i beneficiari finali sono tenuti a conservare le copie certificate dei documenti contabili attestanti le entrate e spese dei partner inerenti al progetto in questione.
5. Per la memorizzazione e il trattamento delle registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 si devono osservare le disposizioni giuridiche nazionali in materia di protezione dei dati.



#### I.6. *Ambito territoriale*

1. Le spese per le azioni descritte negli articoli 3 e 5 dell'atto di base devono essere:
  - a) sostenute dai beneficiari finali quali sono definiti al punto I.1.1, lettera e);
  - b) effettuate nel territorio degli Stati membri, ad eccezione delle azioni relative ai reinsediamenti, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di base, che possono essere effettuate nel territorio degli Stati membri o nel paese ospitante.
2. I partner del progetto stabiliti e registrati in paesi terzi possono partecipare ai progetti ma senza partecipare alle spese, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

### II. **Categorie di costi ammissibili (a livello di progetto)**

#### II.1. *Costi diretti ammissibili*

I costi diretti ammissibili del progetto consistono nei costi che, nel dovuto rispetto delle condizioni generali di ammissibilità, stabilite nel punto I, sono identificabili come costi specifici aventi nesso diretto con l'attuazione del progetto stesso. I costi diretti devono essere indicati nel bilancio previsionale globale del progetto.

Sono ammissibili i costi diretti indicati qui di seguito:

##### II.1.1. *Costi del personale*

1. I costi del personale addetto al progetto, ossia le retribuzioni in termini reali più gli oneri sociali e gli altri costi previsti dalla legge, sono ammissibili purché corrispondano alla prassi usuale seguita dal beneficiario in materia di retribuzioni.
2. Per le organizzazioni internazionali, i costi del personale ammissibili possono includere disposizioni riguardanti gli obblighi e i diritti previsti dalla legge in materia di retribuzioni.
3. I corrispondenti costi salariali del personale degli enti pubblici sono ammissibili nella misura in cui riguardano le spese per le attività che il pertinente ente pubblico non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato; il suddetto personale deve essere distaccato o assegnato al progetto con decisione scritta del beneficiario finale.
4. I costi del personale vanno indicati nel bilancio di previsione, precisando le funzioni e il numero di persone.

##### II.1.2. *Costi di viaggio e di soggiorno*

1. I costi di viaggio e di soggiorno sono ammissibili come costi diretti per il personale o altre persone che partecipano alle attività del progetto e il cui viaggio è necessario per l'attuazione del progetto.
2. I costi di viaggio sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti, secondo tassi di rimborso commisurati alle tariffe minime dei trasporti pubblici. I viaggi aerei sono consentiti, di norma, soltanto per distanze superiori a 800 km (andata e ritorno) o se giustificati dalla destinazione geografica. Se il viaggio viene effettuato con autovettura privata, di norma il rimborso è basato sul costo dei trasporti pubblici o viene effettuato secondo il tasso al chilometro previsto nelle regole ufficiali dello Stato membro in questione o nelle prassi del beneficiario finale.
3. I costi di trasferta sono ammissibili in base ai costi effettivi o secondo una tariffa diaria. Se un'organizzazione applica tassi specifici per le trasferte (la diaria), si applicheranno questi tassi nel rispetto dei massimali stabiliti dallo Stato membro secondo le leggi e le prassi nazionali. Di norma, la diaria comprende i trasporti locali (anche in taxi), il pernottamento, i pasti, le telefonate locali e spese varie.

##### II.1.3. *Attrezzature*

###### II.1.3.1. *Regole generali*

1. I costi relativi all'acquisto o alla locazione di attrezzature sono ammissibili soltanto se tali attrezzature sono indispensabili per l'attuazione del progetto. Le attrezzature devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti.

2. La scelta tra leasing, locazione o affitto deve basarsi sempre sull'opzione meno costosa. Nondimeno, se il leasing o la locazione non sono fattibili a causa della breve durata del progetto o del rapido deprezzamento, è consentito l'acquisto.

#### II.1.3.2. Locazione e leasing

Le spese per le operazioni di locazione e di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nel rispetto delle norme vigenti nello Stato membro e delle leggi e prassi nazionali e in funzione della durata della locazione o del leasing ai fini dell'attuazione del progetto.

#### II.1.3.3. Acquisto

1. Se durante l'attuazione del progetto vengono acquistate attrezzature, il bilancio deve specificare se sono compresi i costi integrali o soltanto la percentuale dell'ammortamento delle attrezzature corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto. L'ammortamento va calcolato secondo le norme nazionali applicabili.
2. I costi delle attrezzature acquistate prima dell'inizio del progetto, ma che vengono utilizzate ai fini del progetto, sono ammissibili sulla base dell'ammortamento. Tuttavia, tali costi non sono ammissibili se le attrezzature sono state acquistate mediante una sovvenzione comunitaria.
3. Per singole attrezzature di costo inferiore a 20 000 EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l'attrezzatura sia stata acquistata prima degli ultimi tre mesi dell'attuazione del progetto. Singole attrezzature di costo pari o superiore a 20 000 EUR sono ammissibili solo sulla base dell'ammortamento.

#### II.1.4. Immobili

##### II.1.4.1. Regole generali

Gli immobili acquistati, costruiti o rinnovati oppure presi in locazione devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per l'attuazione del progetto e devono corrispondere alle norme e agli standard loro pertinenti.

##### II.1.4.2. Acquisto, costruzione o rinnovo

1. Se l'acquisto di immobili è essenziale per l'attuazione del progetto ed è in nesso evidente con i suoi obiettivi, l'acquisto d'immobili, ossia di edifici già esistenti, oppure la costruzione d'immobili è ammissibile al cofinanziamento alle condizioni stabilite qui di seguito, fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose:
  - a) si deve ottenere, da un perito qualificato indipendente o da un organo ufficiale debitamente autorizzato, un certificato attestante che il prezzo non è superiore al valore di mercato e che l'immobile è conforme alle norme nazionali oppure non lo è in determinati aspetti, da precisare, ai quali il beneficiario finale intende porre rimedio come parte del progetto;
  - b) l'immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria in epoca precedente all'attuazione del progetto;
  - c) l'immobile deve essere utilizzato unicamente ai fini indicati nel progetto;
  - d) è ammissibile soltanto la percentuale dell'ammortamento degli immobili corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto. L'ammortamento va calcolato secondo i principi contabili nazionali.
2. Fatta salva la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), il costo integrale dei lavori di restauro, ammodernamento o rinnovo degli edifici è ammissibile per un valore massimo di 100 000 EUR. Al di sopra di tale soglia si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).

##### II.1.4.3. Locazione

La locazione di immobili è ammissibile al cofinanziamento quando è in nesso diretto con gli obiettivi del progetto, alle condizioni indicate qui di seguito e fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose:

- a) l'immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria;
- b) l'immobile deve essere utilizzato soltanto per l'attuazione del progetto, altrimenti è ammissibile unicamente la parte dei costi corrispondente all'utilizzo per il progetto.

#### II.1.5. Materiali di consumo, forniture e servizi generali

Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché siano identificabili e direttamente necessari per l'attuazione del progetto.

#### II.1.6. Subappalti

1. Come regola generale, i beneficiari finali devono essere in grado di gestire da soli i progetti. L'importo corrispondente ad attività da subappaltare nell'ambito del progetto dovrà essere chiaramente indicato nella convenzione di sovvenzione.
2. Non sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo le spese relative ai seguenti contratti di subappalto:
  - a) subappalto di attività relative alla gestione complessiva del progetto;
  - b) subappalti che si aggiungano ai costi del progetto senza aggiungervi un valore corrispondente;
  - c) subappalti di servizi d'intermediazione o di consulenza, se il pagamento è indicato come percentuale del costo totale del progetto, a meno che il beneficiario finale non giustifichi il pagamento in riferimento al valore effettivo dei lavori o dei servizi che si è procurato in tal modo.
3. Tutti coloro ai quali è stato aggiudicato un subappalto devono impegnarsi a presentare a tutti gli organi di audit e di controllo tutte le informazioni necessarie riguardanti le attività loro affidate a titolo di subappalto.

#### II.1.7. Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell'Unione

Sono ammissibili come costi diretti i costi necessari per ottemperare alle disposizioni relative al cofinanziamento dell'Unione, quali i costi per la pubblicità, la trasparenza, la valutazione del progetto, l'audit esterno, le garanzie bancarie, le traduzioni, ecc.

#### II.1.8. Onorari di esperti

Sono ammissibili gli onorari per la consulenza legale, le spese notarili e gli onorari di esperti tecnici e finanziari.

#### II.1.9. Spese specifiche relative ai gruppi destinatari

1. Ai fini dell'assistenza, i costi degli acquisti effettuati dal beneficiario finale per i gruppi destinatari e gli importi versati dal beneficiario finale a titolo di rimborso dei costi sostenuti dai gruppi destinatari sono ammissibili alle seguenti condizioni specifiche:
  - a) il beneficiario finale deve conservare per il periodo indicato nell'articolo 43 dell'atto di base le informazioni e le prove necessarie per dimostrare che le persone che ricevono l'assistenza corrispondono al gruppo destinatario definito nell'articolo 6 dell'atto di base;
  - b) per gli aiuti che concede, il beneficiario finale deve conservare per il periodo indicato nell'articolo 43 dell'atto di base le prove (ad esempio fatture e ricevute) atte a dimostrare che le persone hanno ricevuto tali aiuti.
2. In caso di azioni che richiedono la presenza (ad esempio corsi di formazione) di persone appartenenti al gruppo destinatario, possono essere distribuiti incentivi in contanti di entità modesta a titolo di aiuto complementare, purché il totale non superi 25 000 EUR per progetto e sia distribuito pro capite per singolo evento, corso o altro. Il beneficiario finale tiene un elenco delle persone, dell'ora e della data del pagamento, e garantisce un seguito adeguato per evitare doppi finanziamenti e usi impropri dei fondi.

#### II.1.10. Misure d'urgenza

1. Per motivi debitamente giustificati, si possono consentire deroghe alle regole di ammissibilità definite nella presente decisione per spese relative a misure d'urgenza, purché esse siano state approvate nella decisione con la quale la Commissione ha autorizzato le misure d'urgenza.
2. A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'atto di base, il periodo massimo di ammissibilità è di sei mesi, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti durante tale periodo.

#### II.2. Costi indiretti ammissibili

1. I costi indiretti ammissibili dell'azione sono quelli che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate al punto I.1.1, non sono identificabili come costi specifici direttamente correlati all'esecuzione del progetto.
2. In deroga al punto I.1.1, lettera e), e al punto I.5, i costi indiretti per l'attuazione dell'azione possono essere ammissibili a un finanziamento a tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili.
3. Le organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento dal bilancio dell'Unione non possono includere costi indiretti nel loro bilancio di previsione.

### III. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) l'IVA, tranne se il beneficiario finale può dimostrare di non essere in grado di recuperarla;
- b) il reddito del capitale, il debito e gli oneri di servizio del debito, gli interessi passivi, le commissioni di cambio di valute e le perdite derivanti dai cambi di valute, gli accantonamenti per perdite o per potenziali passività future, gli interessi dovuti, i debiti dubbi, le ammende, le sanzioni finanziarie, i costi delle azioni legali e le spese eccessive o sconcordate;
- c) i costi voluttuari sostenuti esclusivamente per membri del personale. Sono consentiti ragionevoli costi di ospitalità in occasione di eventi sociali giustificati dal progetto, quali una manifestazione alla conclusione del progetto o riunioni del gruppo di direzione del progetto;
- d) i costi dichiarati dal beneficiario finale coperti da un altro progetto o programma di lavoro beneficiario di una sovvenzione comunitaria;
- e) l'acquisto di terreni;
- f) contributi in natura.

### IV. Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Tutti i costi necessari per l'attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile, dell'autorità delegata, dell'autorità di audit, dell'autorità di certificazione o di altri organi che forniscono assistenza nelle funzioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'assistenza tecnica entro i limiti precisati all'articolo 16 dell'atto di base.
2. Sono incluse le seguenti misure:
  - a) spese per la preparazione, selezione, valutazione, gestione e controllo delle azioni;
  - b) spese per gli audit e controlli in loco delle azioni o progetti;
  - c) spese per la valutazione delle azioni o progetti;
  - d) spese relative all'informazione, diffusione e trasparenza riguardanti le azioni;
  - e) spese per l'acquisto o la locazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informatici da utilizzare per la gestione, il controllo e la valutazione dei finanziamenti;

- f) spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di monitoraggio relative all'attuazione delle azioni; queste spese possono includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per l'efficace attuazione delle azioni;
  - g) spese per rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.
3. Le attività correlate all'assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1° gennaio dell'anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull'attuazione del programma annuale.
4. Nelle eventuali gare d'appalto si devono seguire le norme nazionali sugli appalti vigenti nel rispettivo Stato membro.
5. Gli Stati membri possono attuare misure di assistenza tecnica relative al Fondo europeo per i rifugiati insieme con misure di assistenza tecnica relative ad alcuni o a tutti e quattro i fondi. In tal caso, tuttavia, solo la parte dei costi di attuazione delle misure comuni relativa al Fondo europeo per i rifugiati sarà ammissibile al finanziamento nell'ambito di tale Fondo, e gli Stati membri dovranno assicurare che:
- a) la parte dei costi per le misure comuni sia imputata al Fondo corrispondente secondo modalità ragionevoli e verificabili; e
  - b) i costi non siano finanziati due volte.»
-





## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

